

REGIONE	VALLE D'AOSTA		SINTESI SCHEDA
LEGGE	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45 "Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29. (B.U. 30 dicembre 1997, n. 61)"		A cura di Mimma Gallina
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce nelle attività teatrali una componente importante del processo di creazione e diffusione della cultura e ne favorisce lo sviluppo, con particolare attenzione alla produzione, distribuzione, promozione e ricerca e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico ed etnico-linguistico. 2. La Regione favorisce inoltre la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel teatro; assicura la conservazione del patrimonio storico del teatro; garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca, con particolare riferimento ad aree culturali particolari ed al teatro per ragazzi e giovani.</p> <p>Art. 2 (Contributi) 1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali, nell'ottica della più ampia attuazione del pluralismo culturale e linguistico. (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Contributi)</p> <p>La legge della Valle D'Aosta, regione a statuto speciale, è del 1997, la più vecchia fra quelle esaminate: emanata prima della riforma Bassanini del 1998 e del riforma costituzionale del 2001, non ha recepito nel linguaggio e nelle modalità operative le funzioni emerse nel sistema e nelle normative nazionali negli ultimi 25 anni, è quindi concentrata sulla specificità del territorio. Obiettivo della legge è favorire lo sviluppo dell'attività teatrale come componente importante della creazione e diffusione culturale con particolare attenzione a produzione distribuzione, promozione, ricerca e tutela del patrimonio etnico-linguistico. Favorire inoltre la formazione professionale, il cambio generazionale e il teatro ragazzi. Per raggiungere queste finalità e favorire il pluralismo la regione contribuisce al finanziamento delle compagnie teatrali nell'ottica del pluralismo culturale linguistico.</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>Art. 10 (Commissione e piano di riparto) 1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 7 e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, da una commissione nominata, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale e così composta: (...)</p> <p>Art. 12 (Linee di intervento e di sviluppo) 1. Sentita la commissione di cui all'art. 10, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, delibera le linee di intervento e di sviluppo per il settore nel triennio successivo, determinando anche l'ammontare delle risorse. Tale deliberazione è rinnovata allo scadere di ogni periodo di riferimento. 2. L'ammontare di cui al comma 1 è annualmente rapportato alle determinazioni di bilancio per l'esercizio di riferimento e, in caso di variazione, opportunamente riproporzionato.</p>	<p>Art. 10 (Commissione e piano di riparto) Art. 12 (Linee di intervento e di sviluppo)</p> <p>La Giunta, su proposta dell'assessore competente in materia di cultura, delibera linee triennali di intervento e di sviluppo per il settore e l'ammontare delle risorse. E' previsto il piano di riparto annuale dei contributi, predisposto da una commissione nominata dalla Giunta su proposta dell'assessore (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione).</p>
	C. Strumenti di consultazione	<p>Art. 10 (Commissione e piano di riparto) 1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 7 e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, da una commissione nominata, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale e così composta: a) il dirigente della struttura competente, presidente; b) due esperti in materia teatrale, di cui uno francofono, scelti di preferenza tra docenti universitari, critici teatrali o operatori qualificati nel settore, membri; c) un rappresentante designato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta, membro; d) un funzionario della struttura competente, segretario. 2. Gli esperti di cui al comma 1, lett. b), sono nominati ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni) e hanno altresì il compito di verificare la coerenza e la qualità dell'attività teatrale svolta dalle compagnie professionali che beneficiano del contributo regionale. Procedono altresì ad una valutazione complessiva dell'attività teatrale delle compagnie amatoriali. 3. Al componente della commissione estraneo all'Amministrazione regionale di cui al comma 1, lett. c), spetta per ogni giornata di riunione un gettone di presenza nella misura fissata dalla Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese vive di trasferta.</p>	<p>Art. 10 (Commissione e piano di riparto)</p> <p>La commissione incaricata del piano di riparto dei contributi è nominata dalla Giunta su proposta dell'assessore e è composta da: il dirigente (come presidente) e un funzionario (come segretario) della struttura regionale, due esperti (di cui uno francofono), un rappresentante dell'AGIS. La commissione verifica coerenza e qualità dell'attività delle compagnie sovvenzionate e valuta l'attività amatoriale. Per i rappresentanti esterni all'amministrazione è previsto rimborso e gettone di presenza.</p>
	D. Ambiti	<p>Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce nelle attività teatrali una componente importante del processo di creazione e diffusione della cultura e ne favorisce lo sviluppo, con particolare attenzione alla produzione, distribuzione, promozione e ricerca e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico ed etnico-linguistico. 2. La Regione favorisce inoltre la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel teatro; assicura la conservazione del patrimonio storico del teatro; garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca, con particolare riferimento ad aree culturali particolari ed al teatro per ragazzi e giovani.</p> <p>Art. 3 (Soggetti beneficiari) 1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, per iniziative che si svolgono principalmente nell'ambito della regione e che perseguono gli obiettivi enunciati nell'art. 5: a) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta; (...) c) le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione; (...)</p>	<p>Art 1 (Finalità) Art. 3 (Soggetti beneficiari)</p> <p>La legge è dedicata alle attività teatrali (produzione, distribuzione, promozione, ricerca, salvaguardia del patrimonio storico ed etnico-linguistico), tanto professionale che amatoriale, con un riferimento particolare all'area del teatro per ragazzi e giovani.</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>Art. 11 (Promozione di spettacoli) 1. L'assessorato regionale competente in materia di cultura promuove ed organizza gli spettacoli delle compagnie professionali rivolti agli adulti e alle scuole, con particolare riferimento a quelli segnalati dalla commissione di cui all'art. 10.</p>	<p>Art. 11 (Promozione di spettacoli)</p> <p>Si prevede la promozione e l'organizzazione diretta da parte dell'assessorato di spettacoli per adulti e ragazzi, con particolare riferimento a quelli segnalati dalla commissione.</p>
	B. Attività partecipate	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Riconoscimento	<p>Art. 14 (Interventi a favore dell'associazione Lo Charaban) 1. L'associazione Lo Charaban è inserita fra le associazioni culturali valdostane di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), come modificata dalle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 31, 22 novembre 1984, n. 57, 15 aprile 1987, n. 30, 8 giugno 1990, n. 34 e 20 agosto 1993, n. 65, in sostituzione dell'associazione Equipe d'action culturelle. 2. Per l'anno 1997 il finanziamento a sostegno dell'associazione Lo Charaban è fissato in lire 60.000.000.</p>	<p>Art. 14 (Interventi a favore dell'associazione Lo Charaban)</p> <p>La legge non prevede forme di accreditamento per le organizzazioni che sostiene, ma ne nomina una: l'associazione Lo Charaban*, indicando il finanziamento del 1997 (a valere sulla legge a sostegno delle associazioni culturali valdostane)</p> <p>*si tratta di un riconoscimento alla funzione della compagnia teatrale dilettantistica Lo Charaban, che si dedica al teatro popolare dialettale in francoprovenzale, il patois della Valle d'Aosta. La legge che riconosce e assegna contributi alle associazioni culturali (lr 79 del 1981 e seguenti) ha fra i suoi obiettivi "la diffusione della lingua francese e del dialetto francoprovenzale, del tedesco e del walser e che, per lo svolgimento delle loro attività, si servano delle lingue sopra indicate".</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>Art. 2 (Contributi) 1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali, nell'ottica della più ampia attuazione del pluralismo culturale e linguistico. 2. I finanziamenti sono costituiti da contributi annuali non cumulabili con altri contributi regionali di analoga finalità.</p> <p>Art. 3 (Soggetti beneficiari) 1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, per iniziative che si svolgono principalmente nell'ambito della regione e che perseguono gli obiettivi enunciati nell'art. 5: a) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta; b) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea; c) le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione; d) le associazioni con finalità culturali che organizzano, nell'ambito della regione, corsi di formazione e avviamento al teatro. 2. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2 anche le compagnie professionali con produzione nate dalla fusione di due o più compagnie professionali con almeno tre anni di attività nella regione.</p> <p>Art. 5 (Iniziativa ed attività) 1. I contributi sono assegnati per iniziative e attività intese a perseguire i seguenti obiettivi: (...) c) produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti; (...) f) organizzare progetti coordinati che vedano la partecipazione di almeno tre compagnie professionali. I progetti coordinati devono essere finalizzati alla produzione di nuovi spettacoli o alla circuitazione sul territorio, anche ricorrendo a produzioni realizzate dalle singole compagnie negli anni precedenti.</p> <p>Art. 11 (Promozione di spettacoli) 1. L'assessorato regionale competente in materia di cultura promuove ed organizza gli spettacoli delle compagnie professionali rivolti agli adulti e alle scuole, con particolare riferimento a quelli segnalati dalla commissione di cui all'art. 10.</p>	<p>Art. 2 (Contributi) Art. 3 (Soggetti beneficiari) Art. 5 (Iniziativa ed attività) Art. 11 (Promozione di spettacoli)</p> <p>L'unica modalità di sostegno è l'assegnazione di contributi: la Regione contribuisce al finanziamento dell'attività delle compagnie teatrali con contributi annuali "non cumulabili con altri di analoga finalità". A questa possiamo tuttavia aggiungere la promozione e organizzazione diretta degli spettacoli che va a beneficio soprattutto delle compagnie professionali segnalate dalla commissione.</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>Art. 3 (Soggetti beneficiari) 2. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2 anche le compagnie professionali con produzione nate dalla fusione di due o più compagnie professionali con almeno tre anni di attività nella regione.</p>	<p>Art. 3 (Soggetti beneficiari)</p> <p>La legge non contiene espliciti riferimenti al FUS*</p> <p>*Echi del FUS sono però riscontrabili in alcuni contenuti ad esempio l'incentivazione delle fusioni previste negli stessi anni della legge dai decreti ministeriali. Da rilevare anche che l'ultima delibera attuativa, in particolare nella modalità di calcolo dei contributi (punteggi, valore unitario del punto), riprende aspetti dei DM 2014/2017.</p>
	<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p>	<p>Art. 14 (Interventi a favore dell'associazione Lo Charaban) 1. L'associazione Lo Charaban è inserita fra le associazioni culturali valdostane di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), come modificata dalle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 31, 22 novembre 1984, n. 57, 15 aprile 1987, n. 30, 8 giugno 1990, n. 34 e 20 agosto 1993, n. 65, in sostituzione dell'associazione Equipe d'action culturelle. 2. Per l'anno 1997 il finanziamento a sostegno dell'associazione Lo Charaban è fissato in lire 60.000.000.</p>	<p>Art. 14 (Interventi a favore dell'associazione Lo Charaban)</p> <p>Si cita la legge 79/1981 (Contributi alle associazioni culturali valdostane) per il riconoscimento e contributo dell'associazione Lo Charaban</p>
	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>Art. 2 (Contributi) (...) 2. I finanziamenti sono costituiti da contributi annuali non cumulabili con altri contributi regionali di analoga finalità.</p> <p>Art. 3 (Soggetti beneficiari) 1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, per iniziative che si svolgono principalmente nell'ambito della regione e che perseguono gli obiettivi enunciati nell'art. 5: a) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta; b) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea; c) le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione; d) le associazioni con finalità culturali che organizzano, nell'ambito della regione, corsi di formazione e avviamento al teatro. 2. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2 anche le compagnie professionali con produzione nate dalla fusione di due o più compagnie professionali con almeno tre anni di attività nella regione.</p> <p>Art. 4 (Compagnie professionali) 1. I requisiti per essere considerate compagnie professionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), sono i seguenti: a) aver prodotto almeno due nuovi spettacoli nei tre anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo; b) aver effettuato almeno dieci rappresentazioni di spettacoli, non commissionati dall'assessorato regionale competente in materia di cultura, nell'anno precedente quello di presentazione della domanda di contributo.</p> <p>Art. 5 (Iniziativa ed attività) 1. I contributi sono assegnati per iniziative e attività intese a perseguire i seguenti obiettivi: a) favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano; b) valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano; c) produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti; d) organizzare corsi di avviamento al teatro; e) organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico; f) organizzare progetti coordinati che vedano la partecipazione di almeno tre compagnie professionali. I progetti coordinati devono essere finalizzati alla produzione di nuovi spettacoli o alla circuitazione sul territorio, anche ricorrendo a produzioni realizzate dalle singole compagnie negli anni precedenti.</p>	<p>Art. 2 (Contributi) Art. 3 (Soggetti beneficiari) Art. 4 (Compagnie professionali) Art. 5 (Iniziativa ed attività)</p> <p>Principali beneficiare dei contributi sono le compagnie professionali con almeno tre anni di attività e sede legale in Valle d'Aosta. La legge individua anche la tipologia delle compagnie professionali nate dalla fusione di due o più compagnie. Il riconoscimento come compagnia professionale comporta aver prodotto almeno due nuovi spettacoli nei tre anni precedenti e aver effettuato almeno dieci rappresentazioni non commissionati dall'assessorato. Gli obiettivi del sostegno per le compagnie sono il decentramento delle attività sul territorio valdostano, la promozione del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano, produrre o riallestire spettacoli.</p> <p>Una speciale linea di sostegno riguarda progetti coordinati con la partecipazione di almeno tre compagnie professionali, finalizzati alla produzione di nuovi spettacoli o alla circuitazione sul territorio.</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	Art. 1 (Finalità) (...) 2. La Regione favorisce inoltre la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel teatro; assicura la conservazione del patrimonio storico del teatro; garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca, con particolare riferimento ad aree culturali particolari ed al teatro per ragazzi e giovani.	Art. 1 (Finalità) Ricambio generazionale, ricerca e attenzione ai giovani risultano con rilievo fra le finalità.
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	Art. 11 (Promozione di spettacoli) 1. L'assessorato regionale competente in materia di cultura promuove ed organizza gli spettacoli delle compagnie professionali rivolti agli adulti e alle scuole, con particolare riferimento a quelli segnalati dalla commissione di cui all'art. 10.	Art. 11 (Promozione di spettacoli) Particolare attenzione al teatro ragazzi fra le finalità. L'assessorato regionale organizza direttamente spettacoli nelle scuole.
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	nessun riferimento
5. FESTIVAL		nessun riferimento	nessun riferimento
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS		nessun riferimento	nessun riferimento
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	Art. 5 (Iniziativa ed attività) 1. I contributi sono assegnati per iniziative e attività intese a perseguire i seguenti obiettivi: a) favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano; (...) f) organizzare progetti coordinati che vedano la partecipazione di almeno tre compagnie professionali. I progetti coordinati devono essere finalizzati alla produzione di nuovi spettacoli o alla circuitazione sul territorio, anche ricorrendo a produzioni realizzate dalle singole compagnie negli anni precedenti. Art. 11 (Promozione di spettacoli) 1. L'assessorato regionale competente in materia di cultura promuove ed organizza gli spettacoli delle compagnie professionali rivolti agli adulti e alle scuole, con particolare riferimento a quelli segnalati dalla commissione di cui all'art. 10.	Art. 5 (Iniziativa ed attività) Art. 11 (Promozione di spettacoli) La legge non prevede la costituzione o il sostegno a circuiti e a spazi e non valorizza particolarmente la collaborazione con gli enti locali. Ma la funzione -anche in considerazione alla dimensione limitata del territorio - è riconducibile all'organizzazione diretta di spettacoli, in particolare nelle scuole. Il decentramento e la circuitazione, inoltre, sono il primo criterio indicato per il finanziamento delle compagnie, anche per progetti coordinati (con la partecipazione di almeno tre compagnie professionali) e anche pe produzioni già in repertorio.
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	nessun riferimento
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	nessun riferimento	nessun riferimento (fatta eccezione per l'area ragazzi)
	B. Formazione professionale	Art. 1 (Finalità) (...) 2. La Regione favorisce inoltre la formazione professionale ed il ricambio generazionale nel teatro; assicura la conservazione del patrimonio storico del teatro; garantisce e promuove la sperimentazione e la ricerca, con particolare riferimento ad aree culturali particolari ed al teatro per ragazzi e giovani. Art. 5 (Iniziativa ed attività) 1. I contributi sono assegnati per iniziative e attività intese a perseguire i seguenti obiettivi: (...) d) organizzare corsi di avviamento al teatro; e) organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico; (...)	Art. 1 (Finalità) Art. 5 (Iniziativa ed attività) La formazione professionale è fra le principali finalità della legge, unitamente al ricambio generazionale. In particolare, si assegnano contributi per organizzare corsi di avviamento al teatro e corsi di formazione del personale artistico e tecnico.
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Lavoro	Art. 3 (Soggetti beneficiari) 1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, per iniziative che si svolgono principalmente nell'ambito della regione e che perseguono gli obiettivi enunciati nell'art. 5: a) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in Valle d'Aosta; b) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea; c) le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione; (...) Art. 7 (Criteri per l'erogazione dei contributi) 1. Per la stesura del piano di riparto dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività teatrale la commissione di cui all'art. 10 applica i seguenti parametri a valere sull'ammontare del finanziamento iscritto sul capitolo 57491 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi: (...) c) fino al 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali (3); (...)	Art. 3 (Soggetti beneficiari) Art. 7 (Criteri per l'erogazione dei contributi) La legge distingue le compagnie professionali (con sede in Valle d'Aosta o anche in un paese francofono ma attive in regione), e le compagnie ed i gruppi amatoriali operanti nella regione; che sostiene con una quota fino al 10% nel riparto dei contributi.
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	nessun riferimento	nessun riferimento
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	Art. 3 (Soggetti beneficiari) 1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 2, per iniziative che si svolgono principalmente nell'ambito della regione e che perseguono gli obiettivi enunciati nell'art. 5: (...) b) le compagnie professionali con produzione che abbiano almeno tre anni di attività nella regione, con sede legale in un paese francofono dell'Unione europea; (...)	Art. 3 (Soggetti beneficiari) Rilevanti i riferimenti al sostegno dell'attività e soggetti di area francofona tanto nelle finalità che fra i beneficiari. Nessun riferimento però a sostegni per tournée all'estero o ospitalità di gruppi francofoni.
	G. Forme di credito	nessun riferimento	nessun riferimento

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>Art. 9 (Utilizzazione dei contributi) (...) 5. Il materiale informativo e pubblicitario relativo alle iniziative ammesse a contributo deve riportare la dicitura "con il patrocinio della Regione autonoma Valle d'Aosta".</p> <p>Art. 11 (Promozione di spettacoli) 1. L'assessorato regionale competente in materia di cultura promuove ed organizza gli spettacoli delle compagnie professionali rivolti agli adulti e alle scuole, con particolare riferimento a quelli segnalati dalla commissione di cui all'art. 10.</p>	<p>Art. 9 (Utilizzazione dei contributi). Art. 11 (Promozione di spettacoli)</p> <p>L'assessorato promuove direttamente gli spettacoli (senza precisare tuttavia le modalità). Il materiale informativo e pubblicitario delle iniziative sostenute deve riportare la dicitura "con il patrocinio della Regione autonoma Valle d'Aosta".</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce nelle attività teatrali una componente importante del processo di creazione e diffusione della cultura e ne favorisce lo sviluppo, con particolare attenzione alla produzione, distribuzione, promozione e ricerca e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico ed etnico-linguistico. (...) .</p> <p>Art. 5 (Iniziativa ed attività) 1. I contributi sono assegnati per iniziative e attività intese a perseguire i seguenti obiettivi: (...) b) valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano; (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 5 (Iniziativa ed attività)</p> <p>La valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico è fra le finalità della legge e è ribadita nell'individuazione dei criteri per l'assegnazione alle attività destinatarie dei contributi.</p>
	J. Osservatori	nessun riferimento	nessun riferimento
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento
9. ASPETTI TECNICI	<p>Art. 6 (Domande di contributo) 1. I soggetti di cui all'art. 3, per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, devono avanzare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di cultura, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente. 2. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, la data entro cui devono essere presentate le domande e la documentazione che deve essere prodotta unitamente alle stesse.</p> <p>Art. 7 (Criteri per l'erogazione dei contributi) 1. Per la stesura del piano di riparto dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività teatrale la commissione di cui all'art. 10 applica i seguenti parametri a valere sull'ammontare del finanziamento iscritto sul capitolo 57491 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi: a) fino al 90 per cento dello stanziamento di bilancio per le spese di gestione, di produzione e di circuitazione degli spettacoli delle compagnie professionali (1); b) fino al 25 per cento dello stanziamento di bilancio per la realizzazione di progetti coordinati delle compagnie professionali (2); c) fino al 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali (3); d) fino al 10 per cento dello stanziamento di bilancio per l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al teatro (4). 2. Per i contributi di cui al comma 1, lett. a) e b), le compagnie professionali devono documentare l'attività relativa agli anni precedenti. Per le nuove produzioni ed i riallestimenti le compagnie devono precisare: regia, interpreti, collaborazioni artistiche, costi e numero di repliche previste. Il contributo è determinato sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'art. 6, comma 2, avuto riguardo, in particolare, ai costi del personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione, all'utilizzo di elementi locali ed alla valutazione relativa ai risultati artistici raggiunti dalle compagnie. La percentuale del contributo effettivamente erogato non può superare il settanta per cento delle spese documentate.</p> <p>Art. 8 (Erogazione dei contributi) 1. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il piano di riparto dei contributi. 2. L'erogazione dei contributi avviene in due rate: la prima, corrispondente al settanta per cento del contributo previsto, dopo l'approvazione del piano e la seconda su presentazione della documentazione di cui all'art. 9, comma 2.</p> <p>Art. 9 (Utilizzazione dei contributi) 1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i fondi in base all'attività approvata nel piano di cui all'art. 8 e secondo i tempi previsti. 2. I soggetti interessati, realizzata l'attività o scaduto il termine per effettuarla, sono tenuti ad inviare, entro sessanta giorni, alla struttura competente una relazione sull'attività svolta, corredata di dettagliato e documentato rendiconto. 3. Sulla base della relazione e del rendiconto di cui al comma 2 viene corrisposto il saldo del contributo. 4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la riduzione o la revoca dei contributi concessi. 5. Il materiale informativo e pubblicitario relativo alle iniziative ammesse a contributo deve riportare la dicitura "con il patrocinio della Regione autonoma Valle d'Aosta".</p> <p>Art. 15 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le seguenti norme regionali: a) legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale); b) regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29); c) regolamento regionale 6 dicembre 1994, n. 8 (Integrazione al regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3, attuativo della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29).</p> <p>Art. 16 (Disposizioni transitorie) 1. Per l'anno 1997 non si applica l'art. 6. La concessione dei contributi avviene sulla base delle domande presentate ai sensi della l.r. 29/1992, integrate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla relazione descrittiva dell'attività dell'anno 1997. 2. Il piano di riparto dei contributi per l'anno 1997 è predisposto dalla commissione tecnica nominata ai sensi del regolam. reg. 3/1993.</p>	<p>Art. 6 (Domande di contributo) Art. 7 (Criteri per l'erogazione dei contributi) Art. 8 (Erogazione dei contributi) Art. 9 (Utilizzazione dei contributi) Art. 15 (Abrogazioni) Art. 16 (Disposizioni transitorie)</p> <p>I contributi possono essere richiesti con domanda alla struttura regionale competente. La legge prevede un provvedimento di Giunta con indicazione della data e della documentazione richiesta. Un articolo è dedicato ai i parametri cui dovrà attenersi la commissione per la definizione del piano di riparto, in particolare si indicano le percentuali massime dello stanziamento di bilancio in rapporto alle destinazioni: fin al 90% per spese di gestione, produzione e distribuzione delle compagnie professionali, fino al 25% per progetti coordinati fra le compagnie, fino al 10% per le attività amatoriali, fino al 10 per l'organizzazione di corsi. Le compagnie devono documentare l'attività svolta e fornire indicazioni artistiche e organizzative precise per le nuove produzioni ed i riallestimenti (regia, interpreti, collaborazioni artistiche, costi e numero di repliche previste). Il contributo è determinato con riguardo in particolare ai costi del personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione, all'utilizzo di elementi locali e alla valutazione relativa ai risultati artistici.</p> <p>Il contributo non può sperare il 70% delle spese documentate e è erogato i due rate, la prima - del 70%, all'approvazione del piano.</p> <p>Al termine dell'attività i beneficiari devono relazionare e dimostrare l'uso appropriato del contributo che può essere eventualmente revocato con provvedimento del dirigente della struttura competente.</p>	
10. RISORSE	<p>Art. 17 (Disposizioni finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 560.000.000 per l'anno 1997 e a decorrere dall'anno 1998 in lire 522.000.000 annue, gravano sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997 e successivi: (...)</p>	<p>Art. 17 (Disposizioni finanziarie).</p> <p>Si indicano i capitoli di bilancio e gli stanziamenti del 1997 e 1998.</p>	